Bonus nell’edilizia: le cessioni dei crediti e la dichiarazione «aiuti di Stato»

Dott. Nicola Forte

10 giugno 2022

ANTE DECRETO «AIUTI»: MAX 3 CESSIONI

Art. 121, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34/2020 **(sconto in fattura)**

I soggetti che sostengono spese … possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:

«a) per un contributo, sotto forma di sconto del corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari» … «società appartenenti a un gruppo bancario»» … «ovvero imprese di assicurazione autorizzate» …

POST DECRETO «AIUTI»: MAX 4 CESSIONI

Art. 121, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34/2020 **(sconto in fattura)**

I soggetti che sostengono spese … possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:

«a) …alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione ***a favore dei clienti professionali privati*** *di cui all'art. 6, comma 2 – quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»*

ANTE DECRETO «AIUTI»: MAX 4 CESSIONI

ANTE DECRETO «AIUTI»: MAX 4 CESSIONI

Il D.L. 50/2022: decreto aiuti

Finalità: svuotare il magazzino dei crediti fiscali

La nuova norma – quarta cessione – si applica solo alle cessioni dei crediti con opzione dal 1° maggio 2022

ANTE DECRETO «AIUTI»: MAX 4 CESSIONI

Clienti professionali privati di diritto: Regolamento CONSOB

- ✓ Banche;
- ✓ Imprese di investimento,
- ✓ Altri Istituti finanziaria autorizzati;
- ✓ Imprese di assicurazione;
- ✓ Organismi di investimento collettivo e società di gestione;
- ✓ Fondi pensione;
- ✓ Altri investitori professionali;
- ✓ Agenti di cambio

ANTE DECRETO «AIUTI»: MAX 4 CESSIONI

Clienti professionali privati di diritto: Regolamento CONSOB

Le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali

- ✓ Totale di Bilancio 20.000.000,00 di euro;
- ✓ Fatturato netto: 40.000.000,00 di euro;
- ✓ Fondi propri 2.000.000 di euro

ANTE DECRETO «AIUTI»: MAX 4 CESSIONI

Clienti professionali privati di diritto: Regolamento CONSOB

Clienti professionali in base a apposita richiesta – devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- ✓ Il cliente deve aver effettuato operazioni significative sul mercato con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- ✓ Il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro;
- ✓ Il cliente lavora o deve aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi prestati

MAX 3 CESSIONI: D.L. 4/2022

Impresa che concede lo sconto

1° ipotesi

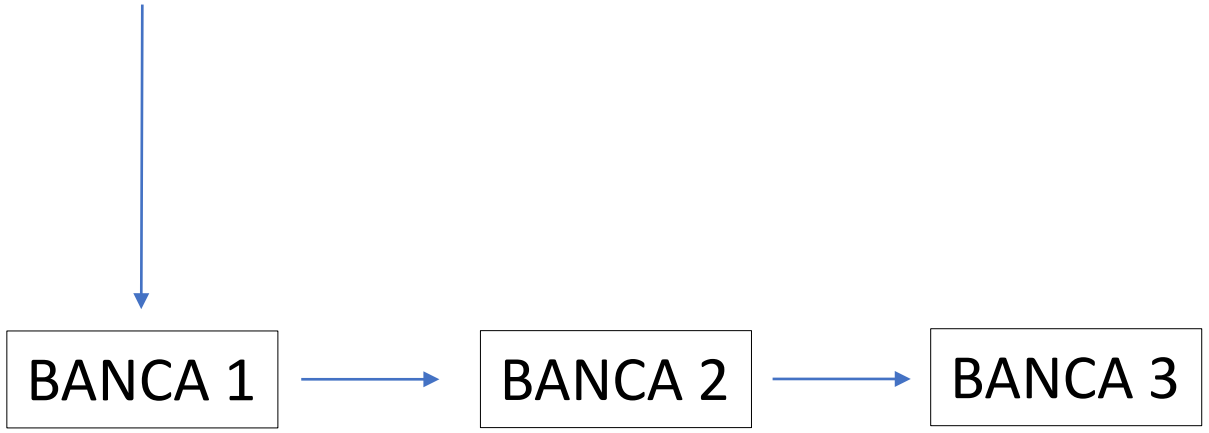

Questo schema rimane valido per i crediti che sono sorti con opzione comunicata fino al 30 aprile 2022

MAX 4 CESSIONI: D.L. 50/2022

Impresa che concede lo sconto

1° ipotesi

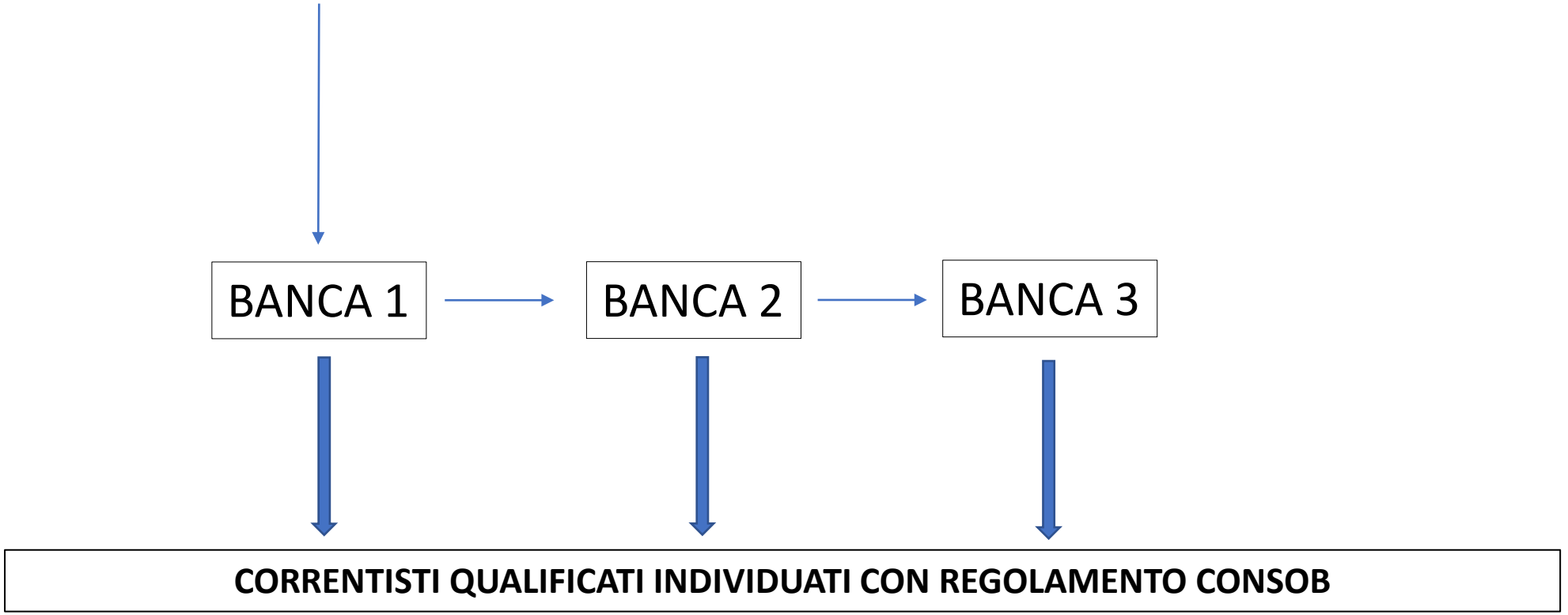

MAX 3 CESSIONI: D.L. 4/2022

Impresa che concede lo sconto

2° ipotesi

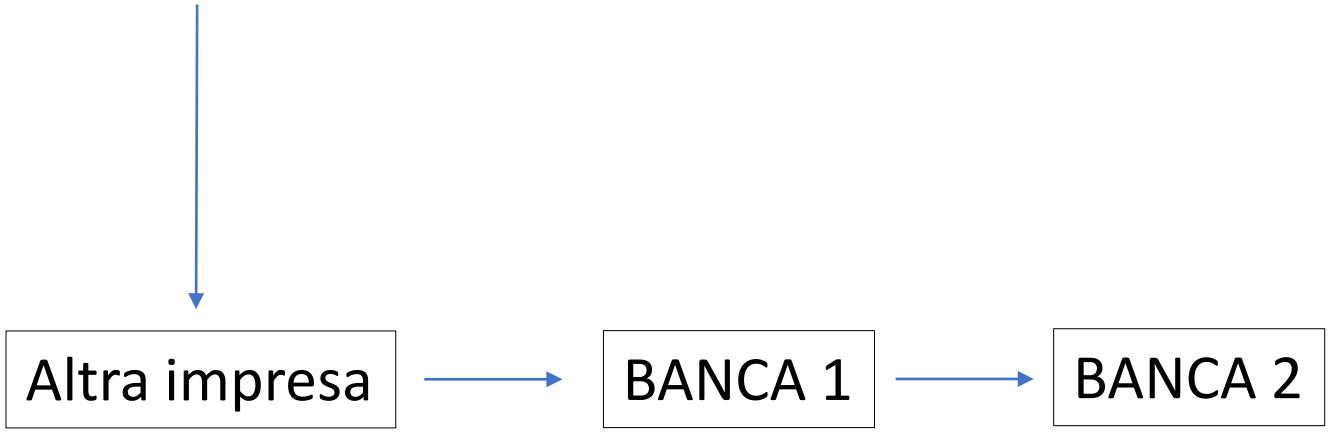

Questo schema rimane valido per i crediti che sono sorti con opzione comunicata fino al 30 aprile 2022

MAX 3 CESSIONI: D.L. 4/2022

Impresa che concede lo sconto

3° ipotesi

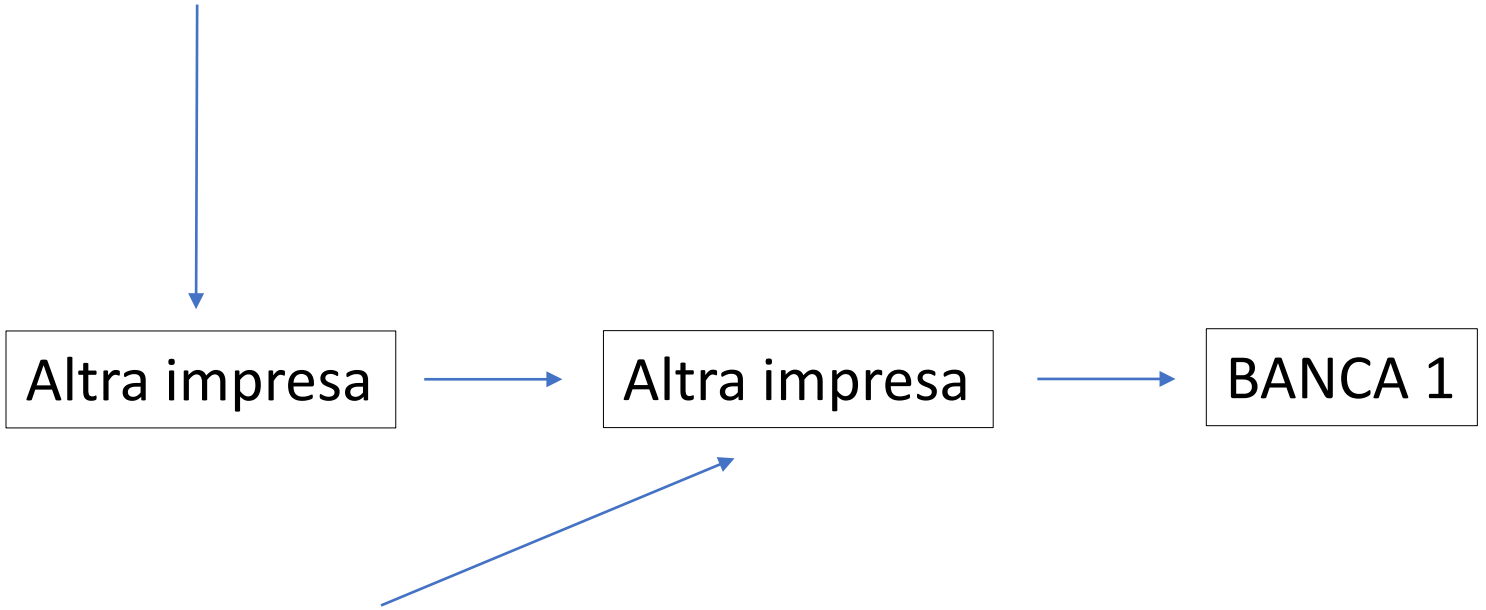

2° cessione «vietata» nei confronti di altro soggetto

Questo schema rimane valido per i crediti che sono sorti con opzione comunicata fino al 30 aprile 2022 – **Attenzione !**
La cessione da altra impresa a altra impresa continua ad essere vietata anche nel nuovo schema delle 4 cessioni

MAX 3 CESSIONI: D.L. 4/2022

Art. 121, comma 1, lett. b) del D.L. n. 34/2020 **(cessione del credito)**

I soggetti che sostengono spese … possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:

«b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari» … «società appartenenti a un gruppo bancario»» … «ovvero imprese di assicurazione autorizzate» …

POST DECRETO «AIUTI»: MAX 4 CESSIONI

Art. 121, comma 1, lett. b) del D.L. n. 34/2020 **(cessione del credito)**

I soggetti che sostengono spese … possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:

«a) …alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione ***a favore dei clienti professionali privati*** *di cui all'art. 6, comma 2 – quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»*

MAX 3 CESSIONI: D.L. 4/2022

Committente che paga i lavori

1° ipotesi

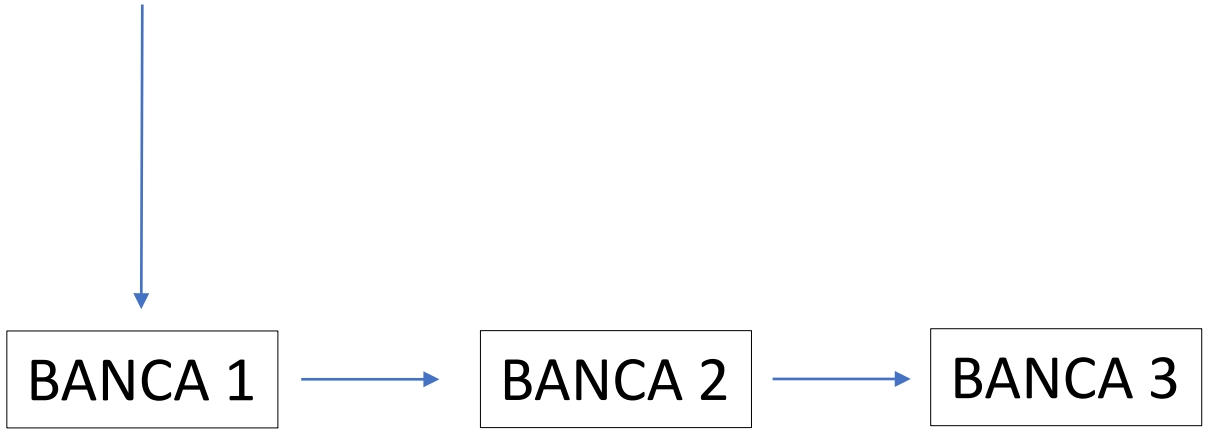

Questo schema rimane valido per i crediti che sono sorti con opzione comunicata fino al 30 aprile 2022

MAX 4 CESSIONI: D.L. 50/2022

Committente che paga i lavori

1° ipotesi

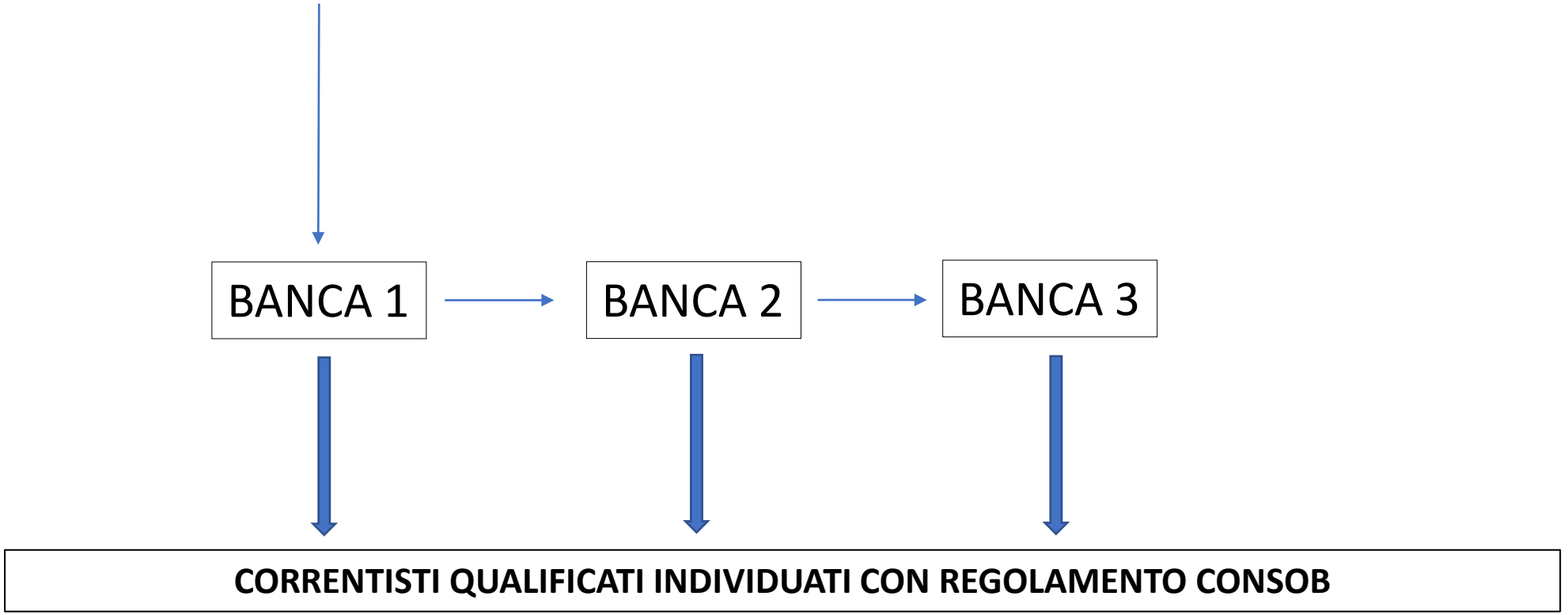

MAX 3 CESSIONI: D.L. 4/2022

Committente che paga i lavori

2° ipotesi

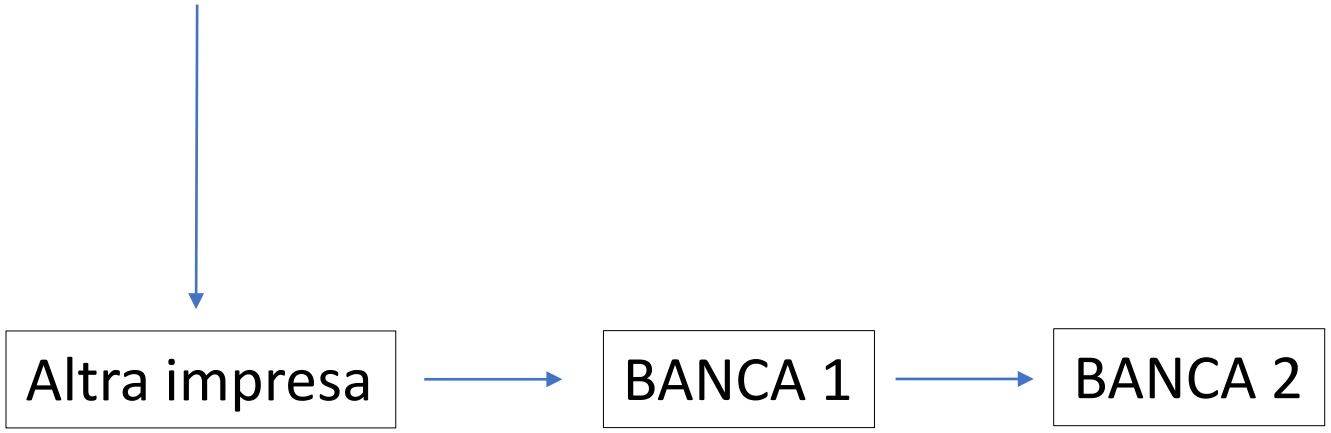

Questo schema rimane valido per i crediti che sono sorti con opzione comunicata fino al 30 aprile 2022

MAX 3 CESSIONI: D.L. 4/2022

Committente che paga i lavori

3° ipotesi

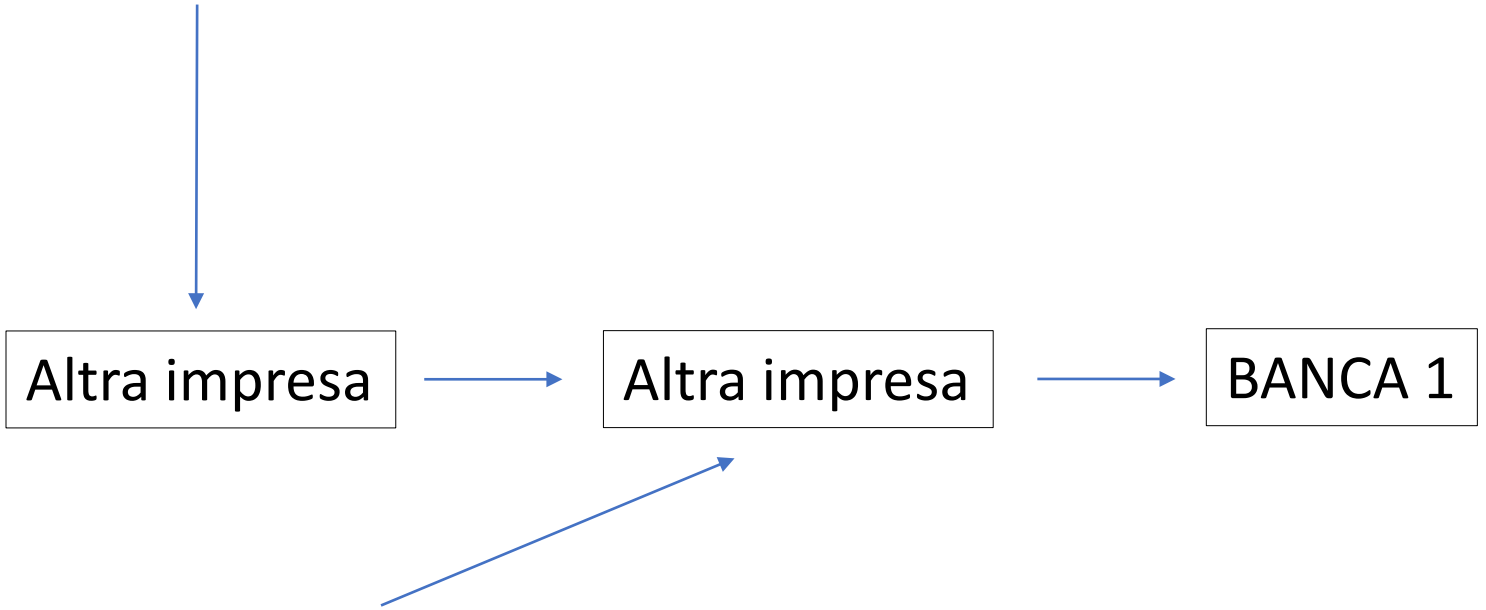

2° cessione «vietata» nei confronti di altro soggetto

Questo schema rimane valido per i crediti che sono sorti con opzione comunicata fino al 30 aprile 2022 – **Attenzione !**
La cessione da altra impresa a altra impresa continua ad essere vietata anche nel nuovo schema delle 4 cessioni

DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 28, COMMA 2 DEL D.L. N. 4/2022

«I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto – legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini lvi previsti»

Provvedimento direttore agenzia entrate

«La disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate sia stata validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (entro il 16 febbraio 2022)

DISCIPLINA TRANSITORIA

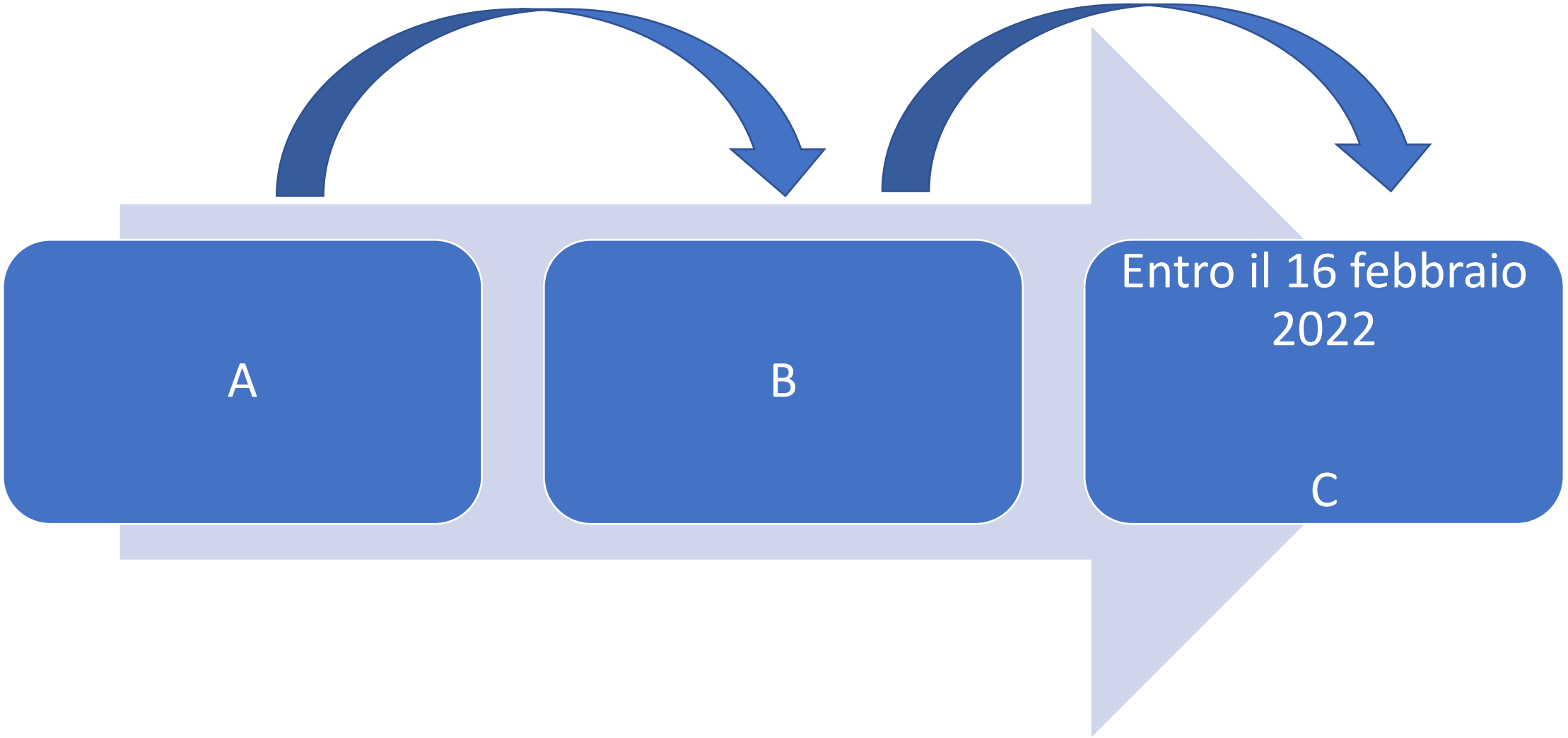

DISCIPLINA TRANSITORIA

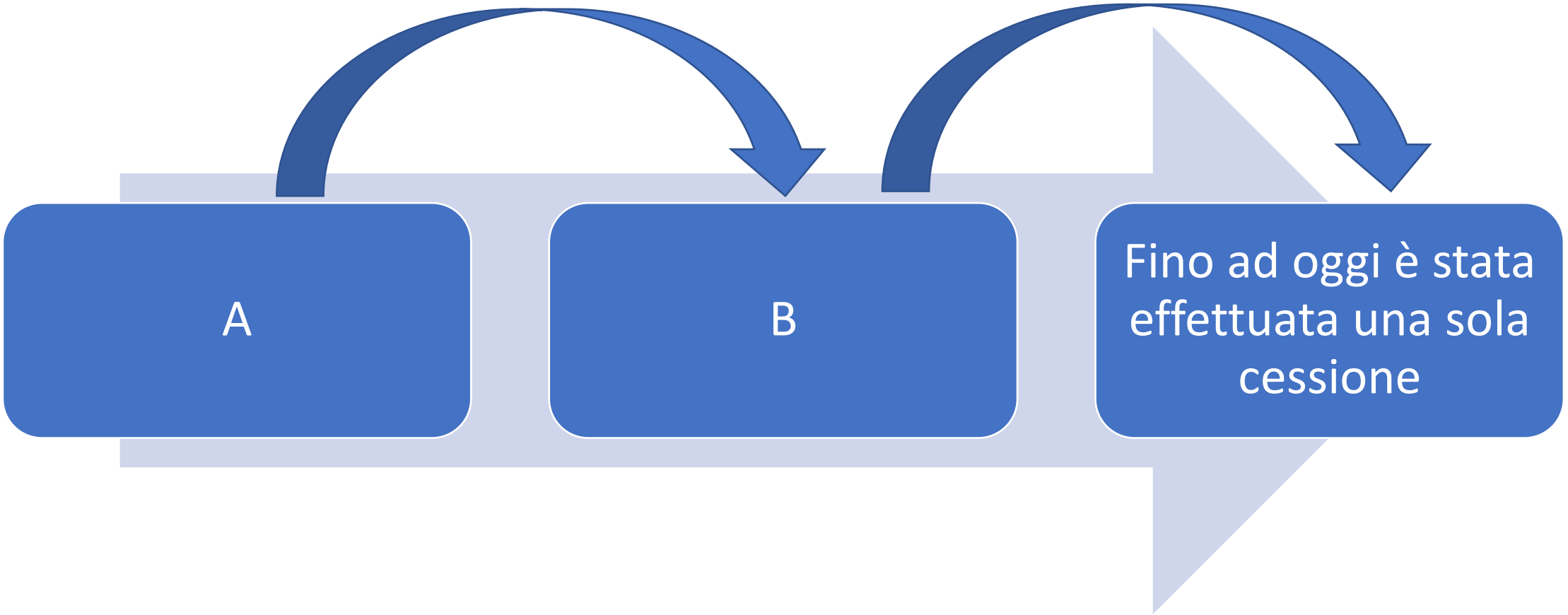

B non ha sfruttato la disciplina transitoria effettuando la seconda e ultima cessione ancora consentita

QUALE DISCIPLINA TRANSITORIA ?

1° Soluzione

Da quando si applica il regime a 3 passaggi ?

Solo ai crediti derivanti da opzione comunicate a far data dall'ultimo decreto legge ?

QUALE DISCIPLINA TRANSITORIA ?

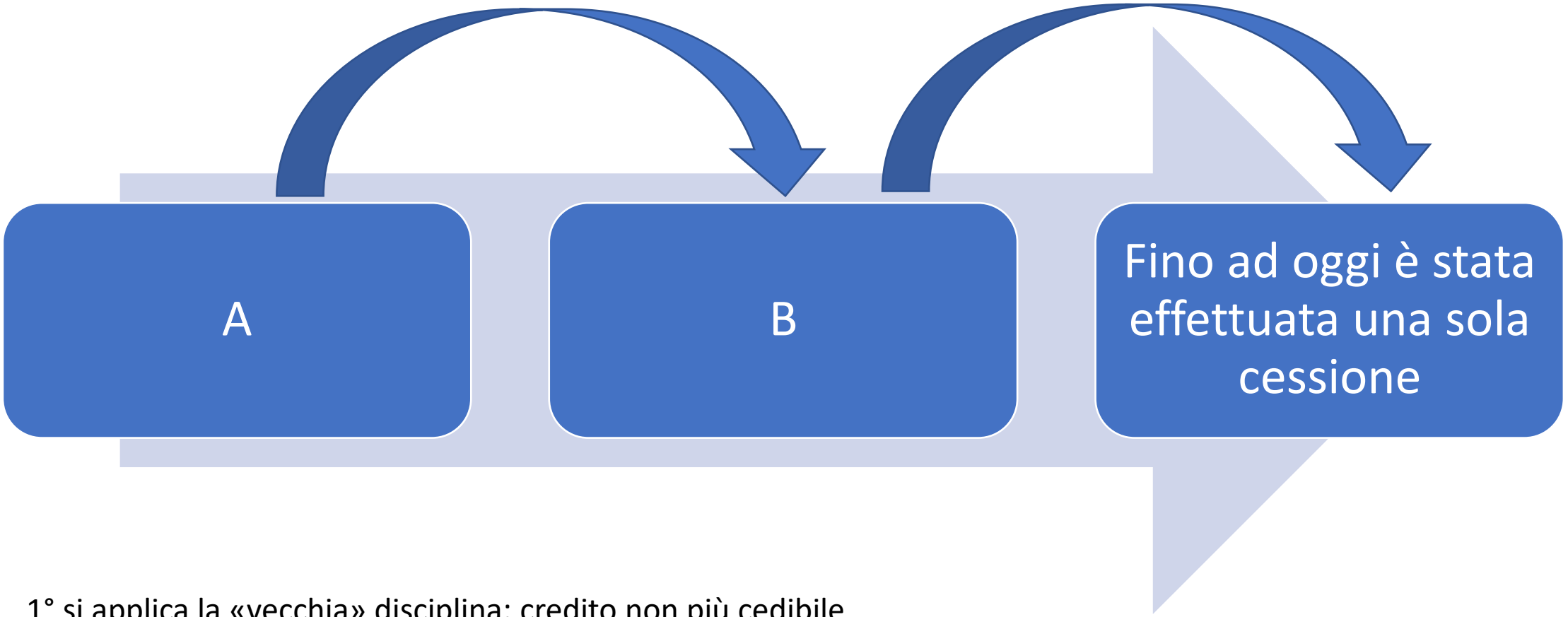

1° si applica la «vecchia» disciplina: credito non più cedibile

B non ha sfruttato la disciplina transitoria effettuando la seconda e ultima cessione ancora consentita

QUALE DISCIPLINA TRANSITORIA ?

2° Soluzione

Da quando si applica il regime a 3 passaggi ?

Fotografia dello stadio dei crediti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto - legge

QUALE DISCIPLINA TRANSITORIA ?

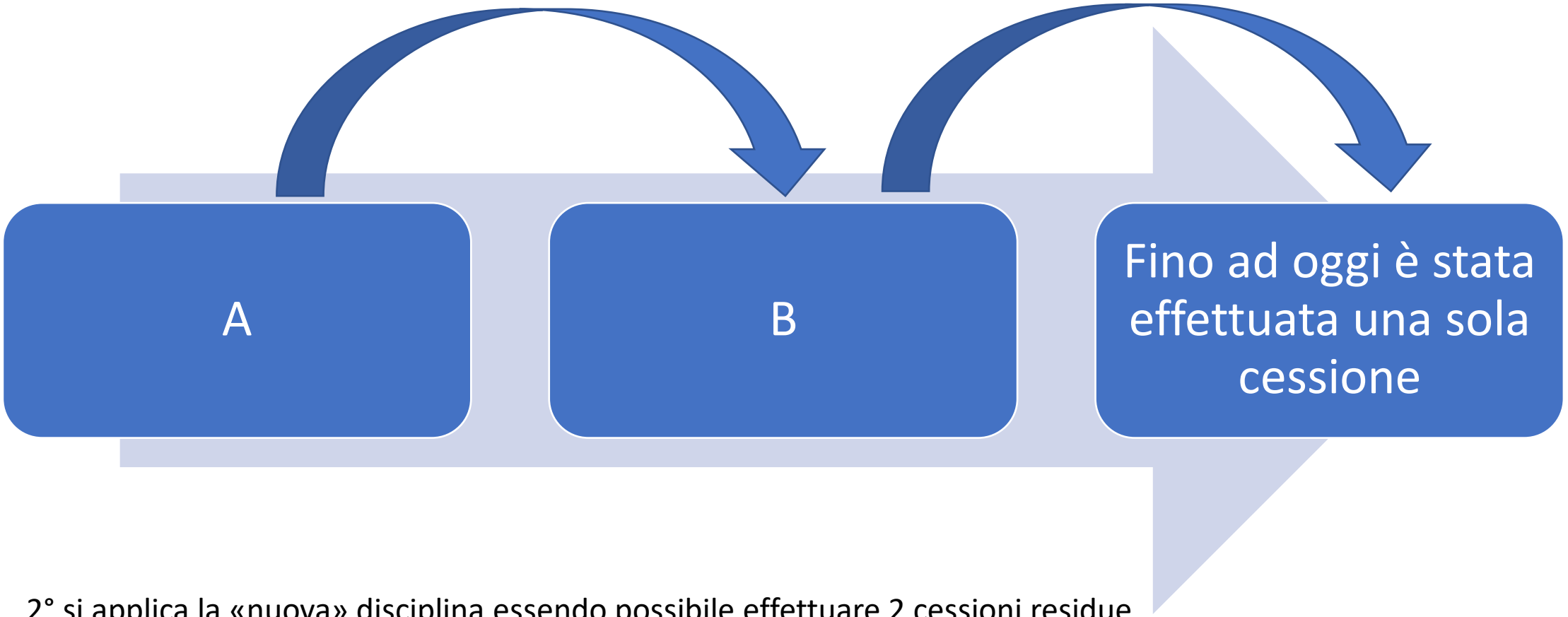

2° si applica la «nuova» disciplina essendo possibile effettuare 2 cessioni residue

B non ha sfruttato la disciplina transitoria effettuando la seconda e ultima cessione ancora consentita

QUALE DISCIPLINA TRANSITORIA ?

Soluzione dell'Agenzia delle entrate: favorevole ai contribuenti: FAQ 17 marzo 2022

Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022

Si riparte da «zero» come se il credito fosse completamente nuovo, come se non fosse stata effettuata alcuna comunicazione entro il 16 febbraio 2022

Il credito può essere liberamente ceduto una sola volta e ceduto altre due volte a soggetti vigilati. Dal 26 febbraio 2022 (Decreto Sostegni – ter)

c.d. cessione Jolly

Questa cessione può essere anche frazionata

Nella sostanza è possibile applicare la nuova disciplina delle tre cessioni di cui una «libera»

QUALE DISCIPLINA TRANSITORIA ?

Soluzione dell'Agenzia delle entrate: favorevole ai contribuenti: FAQ 17 marzo 2022

Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, quindi prima del termine della fase transitoria

- Si riparte da «zero» come se il credito fosse completamente nuovo, come se non fosse stata effettuata alcuna comunicazione entro il 16 febbraio 2022
- Il credito può essere liberamente ceduto una sola volta e ceduto altre due volte a soggetti vigilati

Nella sostanza è possibile applicare la nuova disciplina delle tre cessioni di cui una «libera»

QUALE DISCIPLINA TRANSITORIA ?

Soluzione dell'Agenzia delle entrate: favorevole ai contribuenti: FAQ 17 marzo 2022

TIZIO E' TITOLARE DI UN CREDITO PROVENIENTE DA 4 PRECEDENTI CESSIONI

HA EFFETTUATO L'ULTIMA COMUNICAZIONE DI CESSIONE POSSIBILE ENTRO IL 16 FEBBRAIO 2022

SI RIPARTE DA ZERO INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE CESSIONI PRECEDENTI

Il credito può essere liberamente ceduto a qualsiasi soggetto	E' possibile effettuare due ulteriori cessioni a soggetti vigilati

QUALE DISCIPLINA TRANSITORIA ?

Prima cessione comunicata all'Agenzia delle entrate dal 26 febbraio 2022 (decreto Sostegni ter)

Il credito può essere ceduto altre 2 volte a soggetti vigilati

Si applica la disciplina delle tre cessioni

Si tratta, nella sostanza, della prima cessione «libera»

QUALE DISCIPLINA TRANSITORIA ?

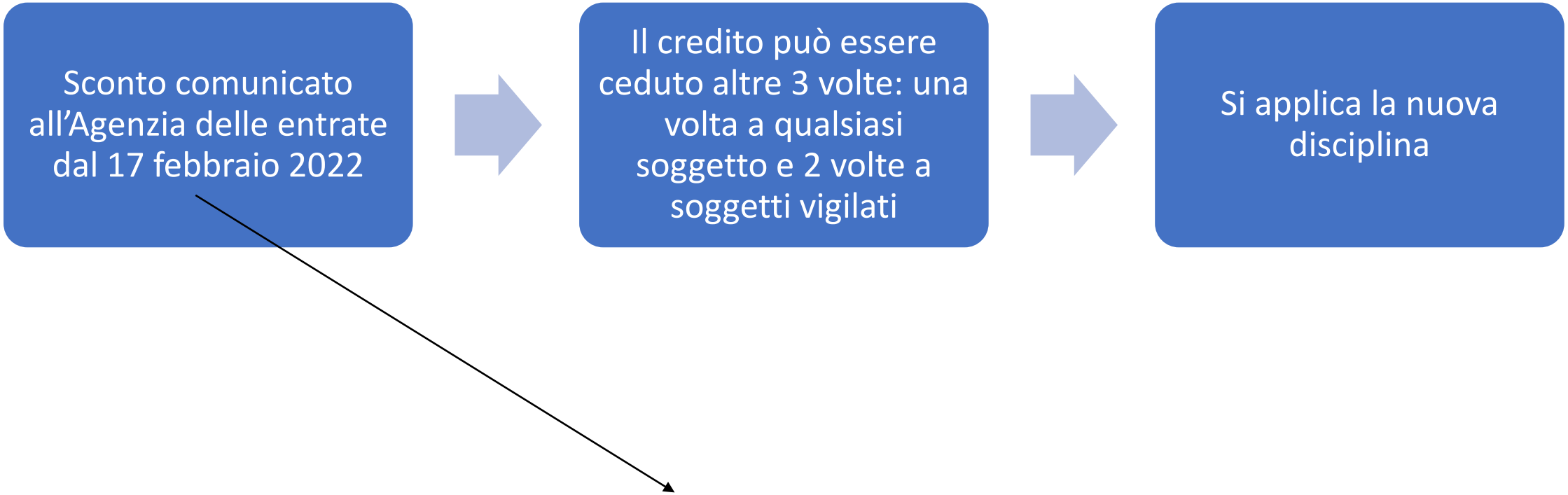

Il credito non nasce per effetto di una precedente cessione, ma si origina direttamente per effetto dello sconto stesso

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

Art. 121, comma 1 quater del D.L. n. 34/2020

«I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle o dello entrate di cui al comma 7. A tal fine al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022»

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

In sostanza: il divieto di cessione parziale si applica solo a partire dal secondo «passaggio»

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

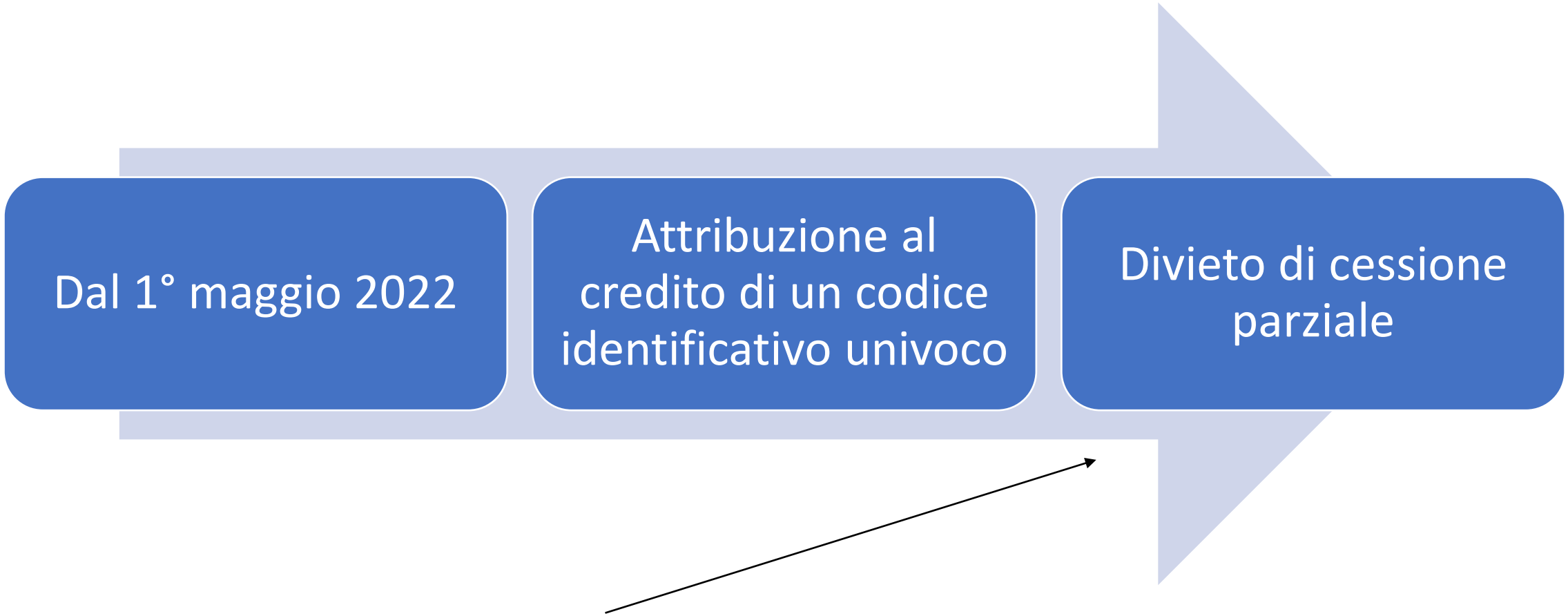

Disposizione finalizzata a rendere possibile la tracciabilità del credito

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

Divieto di cessione parziale

Disposizione di difficile lettura

Sarà possibile continuare ad applicare lo sconto in fattura parziale ?

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

Divieto di cessione parziale del credito

- Art. 121, c. 1, lett. a: sconto in fattura
- Art. 121, c. 1, lett. b: cessione del credito

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

Sconto in fattura

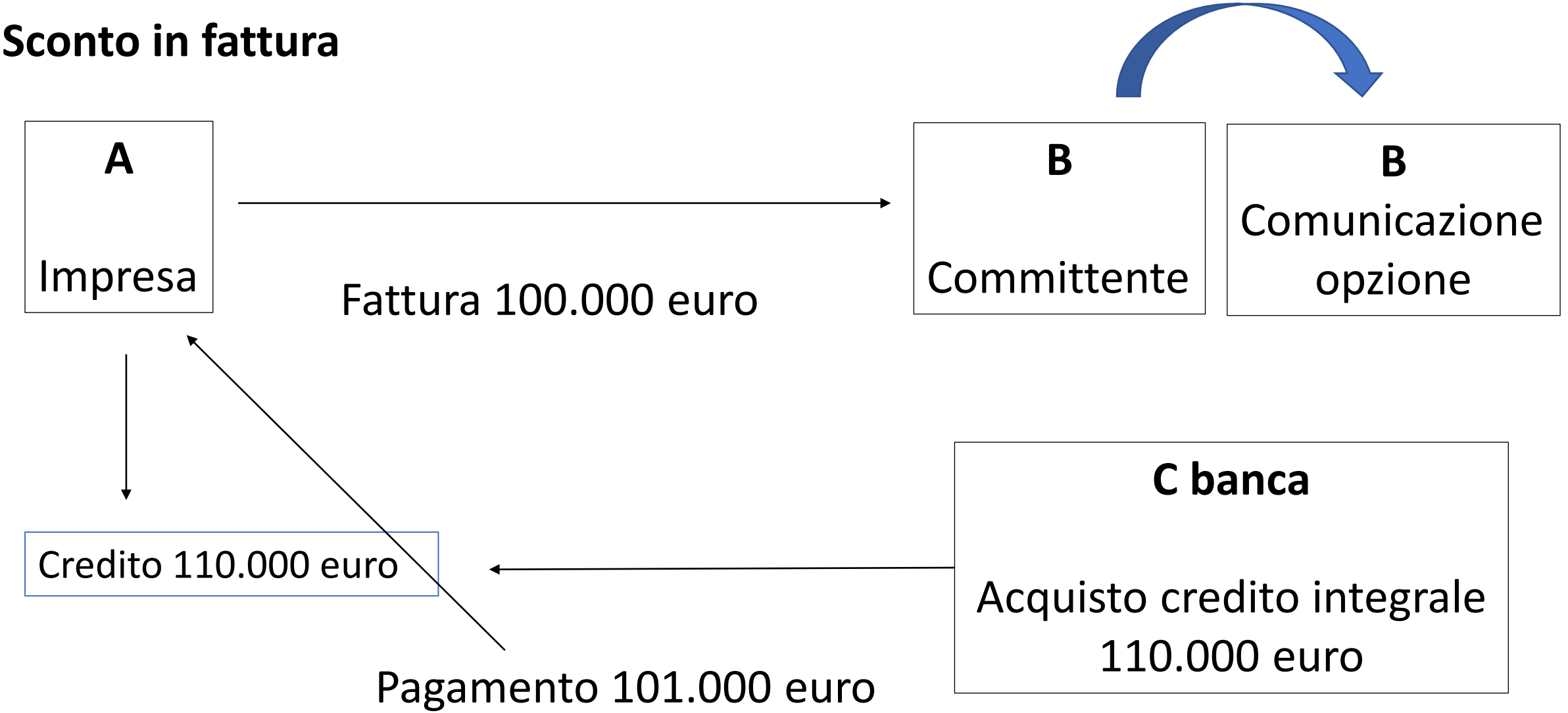

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

Sconto in fattura

B committente comunica opzione il 10 maggio 2022

Impresa che ha concesso lo sconto dal 10 giugno 2022 «vede» il credito nella sua piattaforma

Non è possibile effettuare una cessione parziale di 80.000 euro rispetto al credito di 110.000 euro

Dal 1° maggio 2022

La cessione è successiva alla comunicazione dell'opzione effettuata da B

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

Cessione diretta del credito

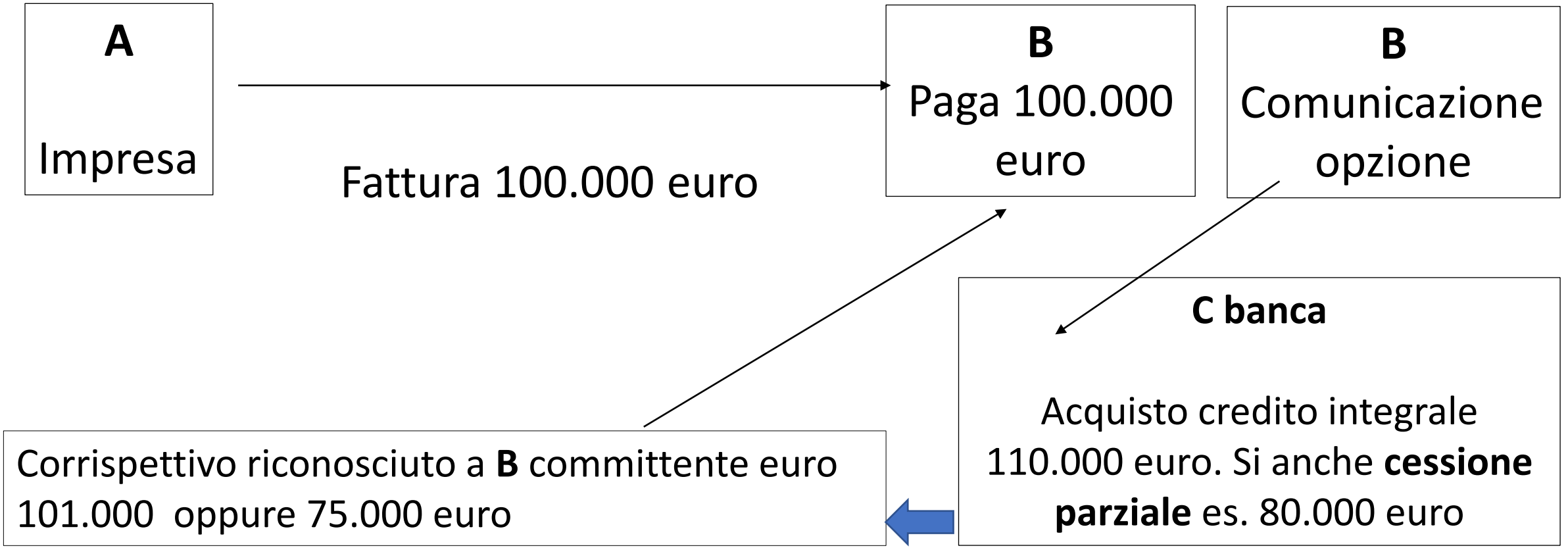

Da questo momento in avanti la banca non può cedere una parte del credito acquistato (110.000 o 80.000, ma può cedere la singola annualità)

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

Cessione diretta del credito

B committente comunica opzione il 10 maggio 2022

Banca C che ha acquistato il credito dal 10 giugno 2022 «vede» il credito nella sua piattaforma

La comunicazione dell'opzione è successiva al 1° maggio 2022

Dal 1° maggio 2022

La cessione effettuata da B committente è la prima: la cessione alla banca non deve essere integrale, quindi pari a 110.000 euro, ma può essere anche parziale. Il divieto di cessione frazionata scatta dalla seconda cessione

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

Sconto in fattura parziale: è ancora possibile

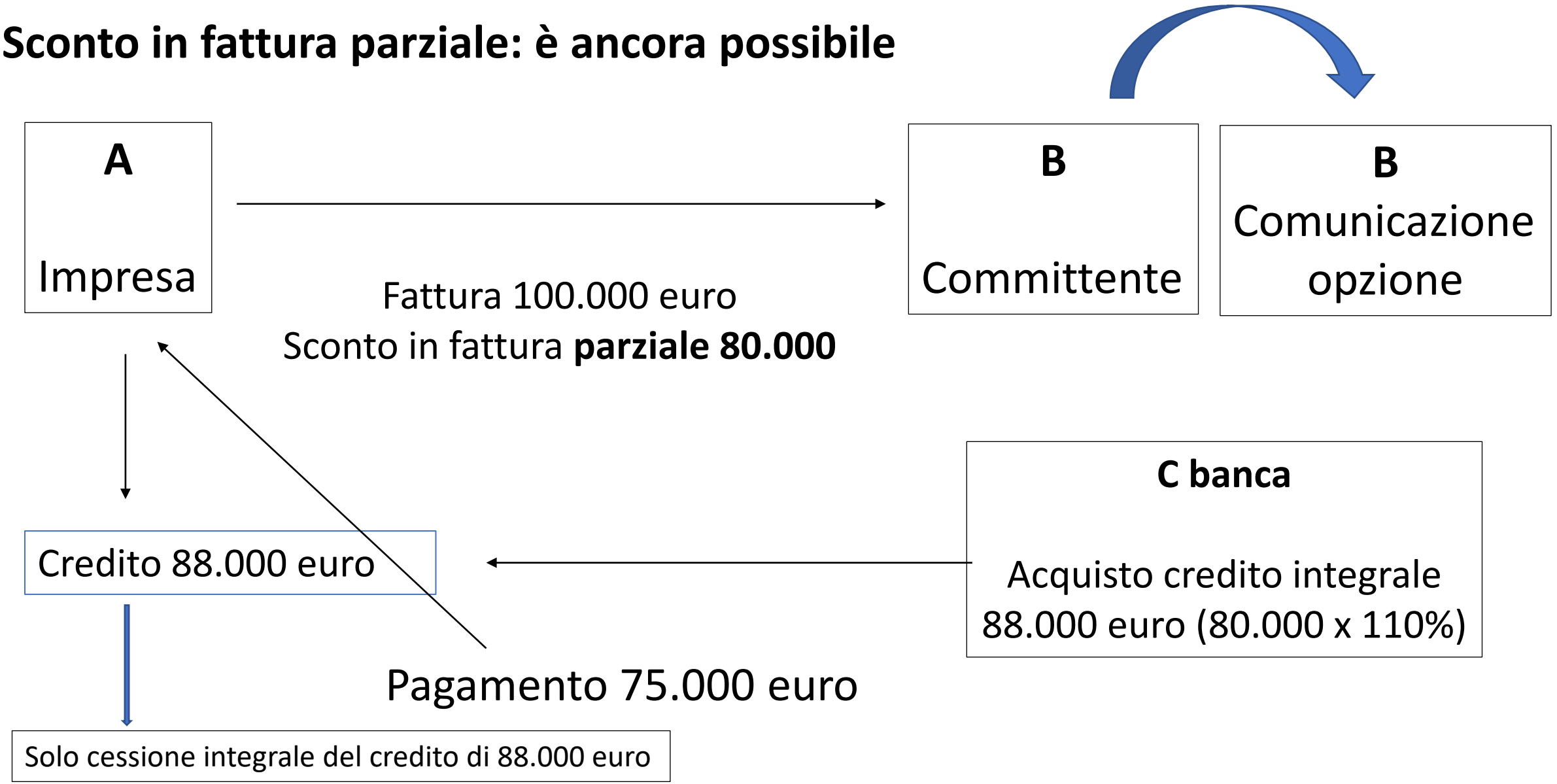

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

Lo sconto in fattura parziale: ancora possibile

Art. 121, comma 1, lett. a) del D.L. n. 134/2020

Lo sconto in fattura può essere concesso *«fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso …».* Inoltre, la novella che impedisce le cessioni parziali fa riferimento ai *«crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni …».* Pertanto, il divieto di cessione parziale riguarda il credito di cui diviene titolare per effetto dello sconto, la ditta che ha eseguito l'intervento e che a sua volta potrà costituire oggetto di cessione, ma solo integralmente e non parziale

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

Sconto in fattura parziale: è ancora possibile

A

Impresa

Fattura 100.000 euro
Sconto in fattura **parziale 80.000**

B

Committente

B

Comunicazione opzione

Credito 88.000 euro

Pagamento 62.000 euro

C banca

NO acquisto credito parziale 70.000 euro invece che 88.000 euro

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

Credito ottenuto dall'impresa con sconto in fattura: importo corrispettivo 100.000 euro

Sconto in fattura integrale: Credito 110.000 euro cessione a Banca 110.000 euro

Sconto in fattura parziale per 80.000 euro: Credito 88.000 euro cessione a Banca 88.000 euro

Sconto in fattura parziale per 80.000 euro: Credito 88.000 euro cessione a banca per 70.000 euro

Cessione parziale non consentita

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

Sconto in fattura parziale: è ancora possibile

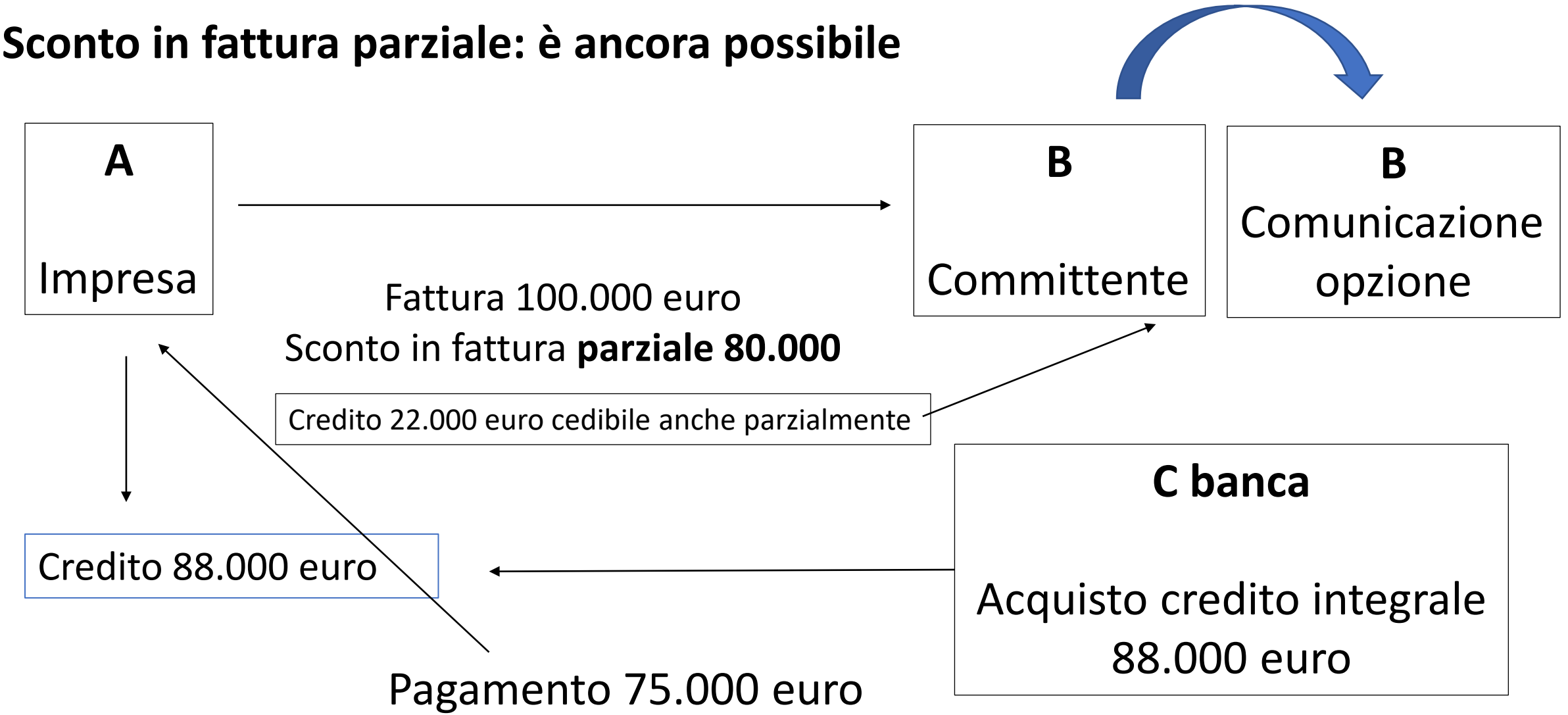

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

Credito ottenuto dall'impresa con sconto in fattura parziale: importo corrispettivo 100.000 euro importo scontato 80.000

Credito impresa A: 80.000 X 110% = **88.000** cedibile ad una banca o altro soggetto per 88.000 euro. NO Cessione parziale per 70.000 euro

Committente B: 20.000 X 110% = 22.000 euro cedibile a banca o altro soggetto per 22.000 euro. Possibile cessione parziale per 18.000 euro

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

Cessione parziale

Il credito pari nell'esempio a 22.000 euro potrà essere oggetto di cessione anche parziale, quindi per 18.000 euro. Infatti, la norma fa letteralmente riferimento «ai crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni …». Questo credito, pari a 22.000 non nasce dall'esercizio di alcuna opzione, ma trova origine dal pagamento di una spesa effettuata dal committente. Quindi è possibile cedere come nell'esempio solo 18.000 euro. Successivamente alla prima operazione e quindi alla comunicazione di opzione, l'importo acquistato dalla banca non potrà essere oggetto di cessione parziale

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

Committente che paga i lavori: **credito 22.000**

Attenzione ! Questo credito non deriva dall'esercizio di opzione ma dal pagamento di una spesa, quindi è cedibile parzialmente

→ BANCA 2 → BANCA 3

BANCA 1: acquista 18.000 euro

Questo credito è in capo alla banca a seguito dell'opzione di cessione effettuata dal committente: **attribuzione codice identificativo**. Banca deve cedere l'intero importo di 18.000 euro oppure può cedere la parte riferibile alla singola annualità

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

Credito oggetto di cessione deriva dall'esercizio di un'opzione ?

SI: DIVIETO di cessione parziale

NO: POSSIBILE cessione parziale

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

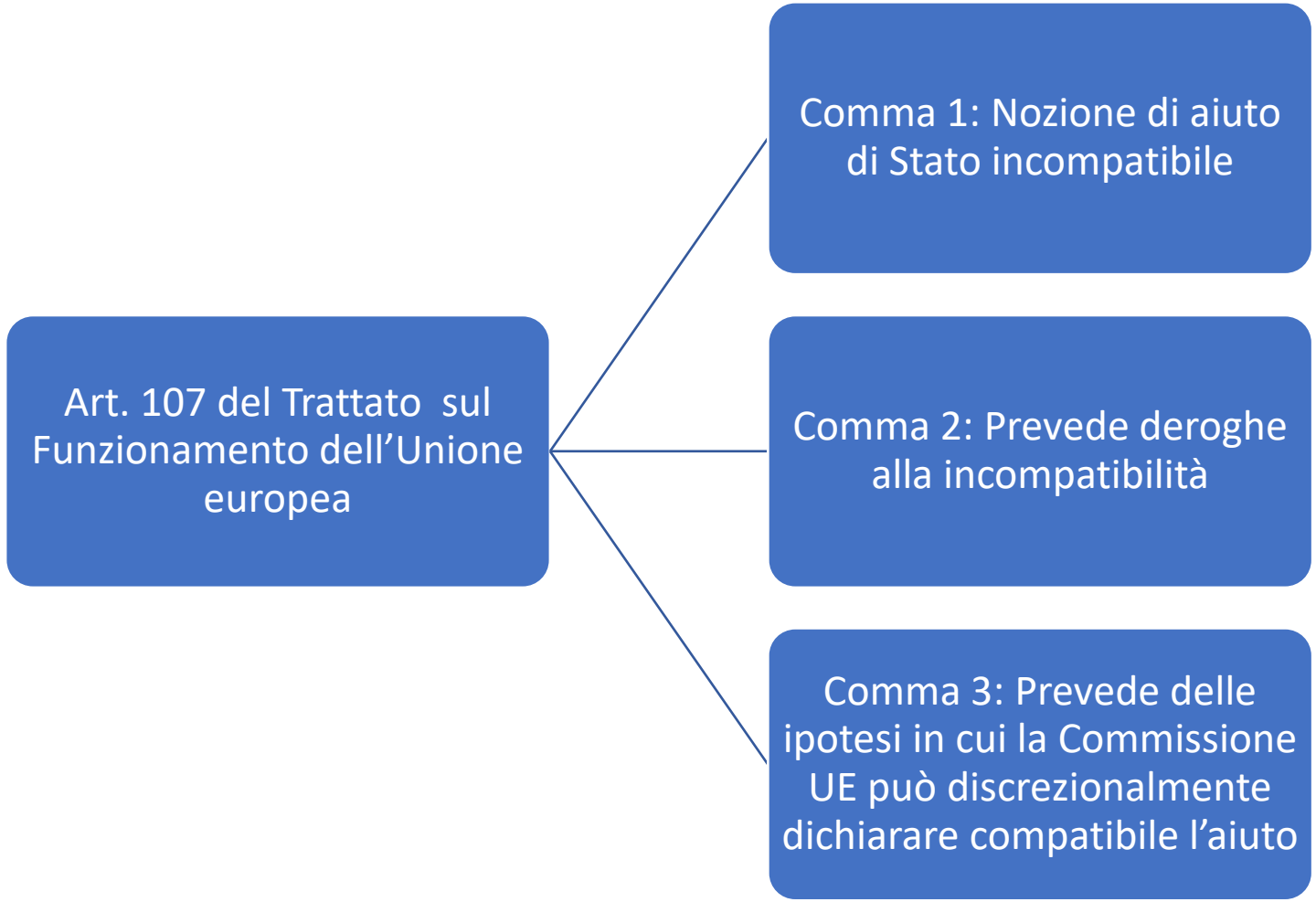

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Per fare fronte al Covid - 19

Commissione europea → Emanazione del c.d. Temporary Framework in materia di aiuti di Stato → Semplificazione disciplina ex art. 107 aiuti di Stato

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Per fare fronte al Covid - 19

Temporary Framework

Obiettivo: permettere agli Stati di istituire regimi specifici di aiuti rivolti alle imprese in difficoltà

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Per fare fronte al Covid - 19

Il quadro temporaneo

reca una disciplina innovativa sul piano sostanziale e procedurale e la prima comunicazione a tal proposito è stata adottata il 19 marzo 2020. Essa è stata poi emendata sei volte, da ultimo il 18 novembre 2021, al fine di recepire le istanze provenienti dai Governi degli Stati membri e di estenderne la validità

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Per fare fronte al Covid - 19

La disciplina emergenziale:

- ✓ Chiarisce quali sono gli interventi ammessi (sovvenzioni dirette, gli anticipi rimborsabili, le agevolazioni fiscali, i tassi di interesse agevolati per i prestiti);
- ✓ **fissa le soglie e le condizioni** perché i predetti interventi siano ammissibili;
- ✓ Semplifica le modalità con cui gli Stati membri possono notificare le proprie richieste alla Commissione e, specularmente, onera quest'ultima ad autorizzarle con celerità

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Per fare fronte al Covid - 19

Comunicazione della Commissione del 18 novembre 2021

Ultima modifica al Temporary Framework

Proroga al 30 giugno 2022 tutte le forme di intervento ivi previste

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Per fare fronte al Covid - 19

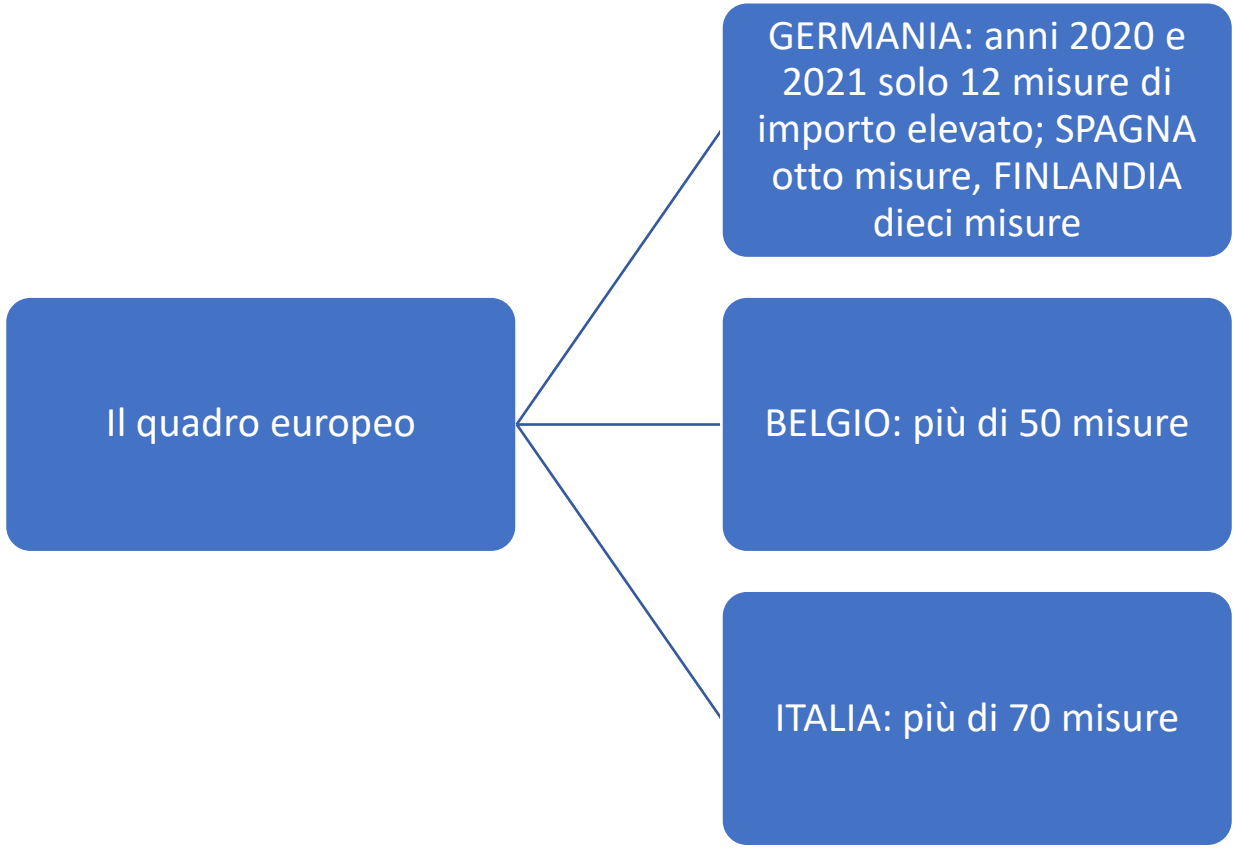

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

SCADENZA COMUNICAZIONE AIUTI DI STATO: ART. 1, commi da 13 a 17 del D.L. 41/2022	
Dal 28 aprile	Al 30 giugno 2022

Cosa si dichiara ?

Il rispetto dei massimali di aiuti ricevuti concessi dal quadro temporaneo	Individuazione di tutti gli aiuti percepiti nel corso degli ultimi due anni

Finalità

Verifica che le aziende non abbiano ottenuto aiuti di Stato eccedenti i massimali previsti	Dati da riportare nel modello: gli aiuti ricevuti nel periodo 1° marzo 2020 – 30 giugno 2022

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Autodichiarazione → Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate 27/4/2022 n. 143438 → Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

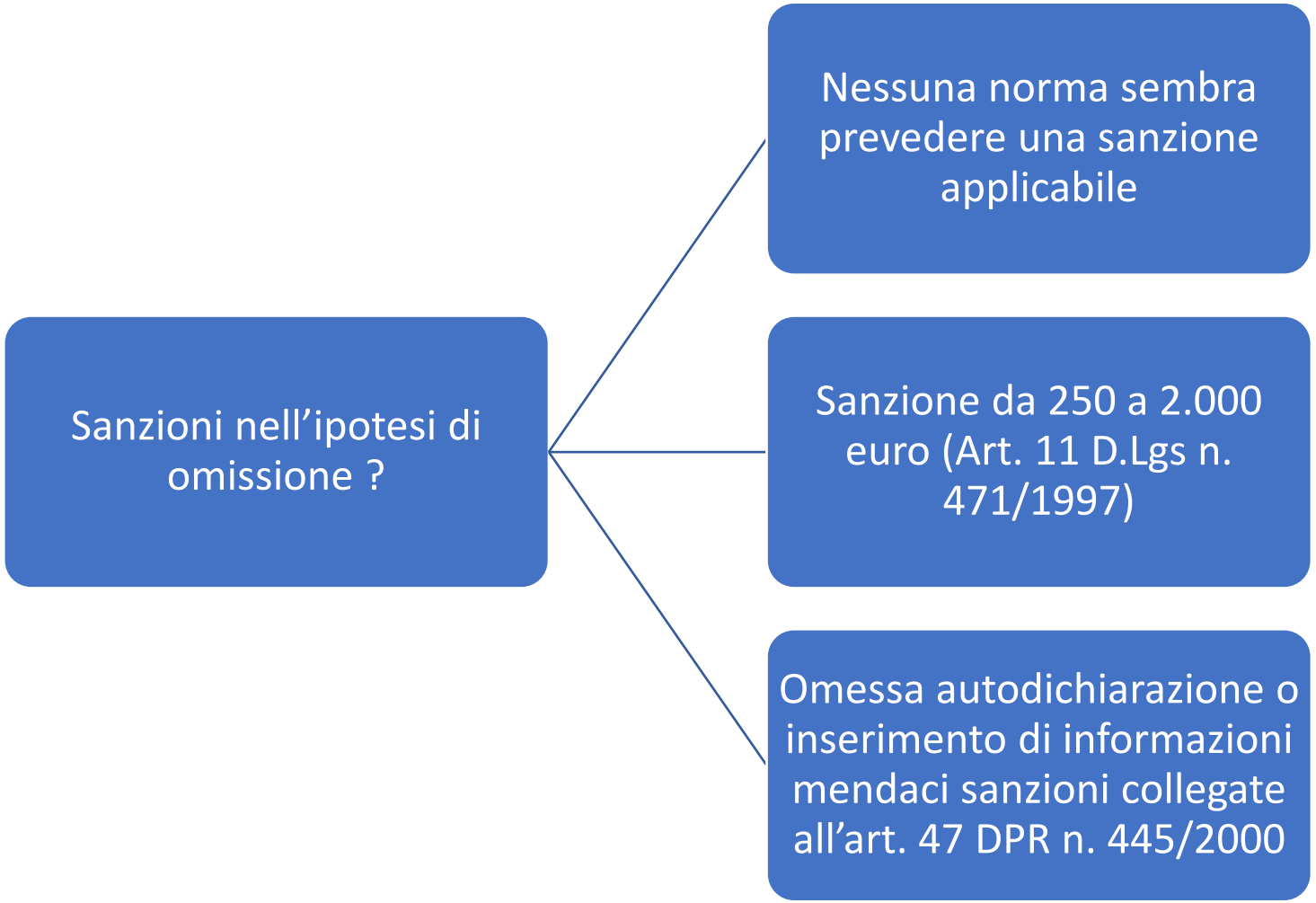

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

La sezione 3.1 dedicata agli «*Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali*» Sono previste diverse condizioni per poter accedere a questo tipo di aiuti e sono previsti specifici limiti massimi

Massimali aiuti di Stato:

Aiuti ottenuti tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021 i limiti sono:

- 100.000 euro per il settore agricolo;
- 120.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura;
- 800.000 euro per i settori diversi dai precedenti

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

La sezione 3.1 dedicata agli «*Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali*» Sono previste diverse condizioni per poter accedere a questo tipo di aiuti e sono previsti specifici limiti massimi

Massimali aiuti di Stato:

Aiuti ottenuti dal 28 gennaio 2021, tenendo conto di quelli percepiti dal 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021 i limiti sono:

- 225.000 euro per il settore agricolo;
- 270.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura;
- 1.800.000 euro per i settori diversi dai precedenti

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Se le soglie previste per la sezione 3.1 non risultano sufficientemente capienti ad accogliere tutti gli aiuti Covid – 19 cui l'impresa ha diritto, è possibile ricorrere alla Sezione 3.12, a condizione che siano rispettate le più stringenti condizioni di accesso

€ 3.000.000	Per quanto riguarda gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021
€ 10.000.000	Per quanto riguarda gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Devono sussistere anche i seguenti requisiti specifici per la Sezione 3.12

Gli aiuti richiesti e ottenuti entro il 31 dicembre 2021 coprono i costi fissi scoperti, sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, inclusi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (cosiddetto «periodo ammissibile»).

Per i costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da misure di aiuto temporanee previste dal Quadro Temporaneo

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Devono sussistere anche i seguenti requisiti specifici per la Sezione 3.12

Nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura, purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, **si è subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019**

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Devono sussistere anche i seguenti requisiti specifici per la Sezione 3.12

L'intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti oppure, per le microimprese e le piccole imprese, il 90% dei predetti costi fissi, e le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerati costi fissi non coperti

Devono sussistere anche i seguenti requisiti specifici per la Sezione 3.12

L'impresa è a conoscenza che l'aiuto nell'ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, a seguito di idonea giustificazione qualora non disponibili, sulla base di conti fiscali

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

La disciplina europea degli aiuti sotto forma di sostegno **a costi fissi non coperti** prevede che gli Stati membri possano contribuire ai costi fissi non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale. L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali non supera il 90% dei costi fissi non coperti.

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Il rispetto di queste condizioni

Potrebbe essersi verificato per un determinato periodo di tempo

Casella 3.12: deve essere indicato il lasso di tempo in cui tutte le condizioni sono state rispettate

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

CALCOLO DEI COSTI FISSI NON COPERTI (SEZIONE 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK)

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1	Ricavi delle vendite e prestazioni	,00
+	Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto [1])	,00
	Totale	,00

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
7	Per servizi	,00
8	Per godimento beni di terzi	,00
9	Personale	,00
10	Ammortamenti e svalutazioni	,00
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
14	Oneri diversi di gestione	,00
	Totale	,00

	Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00

CALCOLO DEL RISPETTO DEI COSTI FISSI NON COPERTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12

a.	**Perdita operativa accertata** [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Temporary Framework

Sezione 3.1: sono richieste condizioni meno stringenti: a fronte di ciò vengono concessi minori aiuti

Sezione 3.2: per accedere agli aiuti di cui a questa sezione è necessario il rispetto di vincoli più stringenti, ma di contro, le soglie di aiuto sono decisamente superiori

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

ATTENZIONE !

Nello specifico è il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), all'art. 1 (commi da 13 a 17) che – prevedendo le condizioni per fruire degli aiuti di Stato autorizzati dalla UE come impostati alla Sezione 3.1. e 3.2 – consente alle imprese di poter ottenere gli aiuti di cui alla sezione 3.12, quando i massimali della sezione 3.1 siano superati

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Ai sensi della normativa europea si considera impresa unica l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni

RELAZIONI
Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa
Un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di altra impresa
Un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima
Un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Ai sensi della normativa europea si considera impresa unica l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni

Accedono agli aiuti rientranti nella Sezione 3.1

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Adempimenti impresa unica	
IMPRESA A	Deve elencare nel quadro A solo gli aiuti da essa direttamente goduti, senza considerare quelli nei quali ha beneficiato l'impresa B
IMPRESA B	Dovrà indicare nel quadro A solo gli aiuti dei quali ha beneficiato direttamente, senza indicare quelli ottenuti dall'impresa A

CODICE FISCALE

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

SEZIONE I — **DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020**

	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Periodo ammissibile: Data inizio (giorno mese anno)	Periodo ammissibile: Data fine (giorno mese anno)	Settore	Codice attività
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	1	2	3 giorno mese anno	4 giorno mese anno		
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"	1	2	3 giorno mese anno	4 giorno mese anno	5	6

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

ATTENZIONE !

In sede di autocertificazione, sia l'impresa A che l'impresa B dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, che nel monitorare la soglia massima di aiuti fruibili le stesse hanno tenuto conto sia degli aiuti da A che quelli ottenuti da B, in sommatoria, ciò in quanto si tratta di un'impresa unica

Sia A che B dovranno contrassegnare la casella F)

F) X che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

FIRMA

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA

	Codice fiscale
B1	
B2	
B3	
B4	
B5	
B6	
B7	

A indicherà il codice fiscale di B e B indicherà il codice fiscale di A

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

La dichiarazione sostitutiva «Aiuti di Stato» **deve essere presentata** dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate in premessa (cfr le istruzioni) **per le quali si applica il regime «ombrello**». Le misure sono le seguenti:

a) Articoli 24, 25, 28, 120, 129 – bis e 177 del D.L. n. 34/2020;
b) Articolo 78, comma 1 e comma 3 (quest'ultimo limitatamente all'IMU dovuta per l'anno 2021, del D.L. n. 104/2020;
c) Articoli 1, 1 – bis, 1 – ter, 8 8 – bis e 9 – bis del D.L. n. 137/2020
d) Articolo 2 del D.L. n. 137/2020;
e) Articolo 1, comma 599 e comma 602, della L. n. 178/2020;
f) Articoli 1, commi a 1 a 9, 1 – ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6 – sexies, del D.L. n. 41/2021
g) Articoli 1 e 4 del D.L. n. 73/2021

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Misure «Regime ombrello»

NORMA	CODICE AIUTO	MISURA
Art. 25 D.L. n. 34/2020	1	Contributi a fondo perduto
Art. 1 D.L. n. 137/2020	2	Contributi a fondo perduto per gli operatori Iva nei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Art. 1 – bis D.L. n. 137/2020	3	Contributi a fondo perduto per gli operatori Iva nei settori economici interessati dalle restrizioni del Dpcm del 3 novembre 2020
Art. 1 – ter D.L. n. 137/2020	4	Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche
Art. 2 D.L. n. 172/2020	5	Contributo a fondo perduto da destinare alle attività dei servizi di ristorazione
Art. 1 D.L. n. 41/2021	6	Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici
Art. 1 – ter D.L. n. 41/2021	7	Contributi a fondo perduto per le start - up
Art. 1, commi da 1 a 4 D.L. 73/2021	8	Contributi a fondo perduto automatico
Art. 1, commi da 5 a 15 D.L. 73/2021	9	Contributi a fondo perduto per gli operatori stagionali
Art. 1, commi da 16 a 27 D.L. 73/2021	10	Contributi a fondo perduto perequativo

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Misure «Regime ombrello»

NORMA	CODICE AIUTO	MISURA
Art. 1, comma 30 - bis D.L. 73/2021	11	Contributi a fondo perduto con per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro
Art. 28 D.L. 34/2020	12	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda
Art. 8 D.L. 137/2020	13	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda
Art. 8 – bis D.L. 137/2020	14	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm 3 novembre 2020
Art. 1, comma 602 L. 178/2020	15	Proroga genn/aprile 2021 del bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico
Art. 4, commi da 1 a 2 D.L. 73/2021	16	Estensione del credito d'imposta per canoni di locazione
Art. 4, comma 2 – bis D.L. 73/2021	17	Estensione del credito d'imposta per canoni di locazione

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Misure «Regime ombrello»

NORMA	CODICE AIUTO	MISURA
Art. 120 D.L. 34/2020	18	Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
Art. 129 – bis D.L. 34/2020	19	Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia
Art. 5 D.L. 41/2021	20	Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da Covid - 19
Art. 24 D.L. n. 34/2020	21	Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
Art. 177 D.L. n. 34/2020	22	Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Misure «Regime ombrello»

NORMA	CODICE AIUTO	MISURA
Art. 78, c. 1 D.L. 104/2020	23	Esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive in eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili
Art. 78, c. 3 D.L. 104/2020	24	Esenzione dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo – esenzione 2021 IMU per immobili D/3 destinati a spettacoli cinematografici , teatri e sale per concerti e spettacoli
Art. 9 D.L. 137/2020	25	Cancellazione seconda rata IMU per immobili e pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1
Art. 9 – bis D.L. 137/2020	26	Cancellazione seconda rata IMU per immobili e pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 2

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Misure «Regime ombrello»

NORMA	CODICE AIUTO	MISURA
Art. 1, c. 599 L. 178/2020	27	Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo
Art. 6, comma 5 D.L. 41/2021	28	Esonero della tariffa speciale del Canone RAI
Art. 6, sexies	29	Esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per cui ricorrono le condizioni per il fondo perduto (commi da 1 a 4)

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

MICROIMPRESA	Unità lavorative	Inferiore a 10
	Fatturato o bilancio annuo	Uguale o inferiore a 2 milioni di euro
PICCOLA IMPRESA	Unità lavorative	Meno di 50
	Fatturato o bilancio annuo	Non superiore ai 10 milioni di euro
MEDIA IMPRESA	Unità lavorative	Massimo 250
	Fatturato	Inferiore o uguale a 50 milioni di euro
	Bilancio annuo	Non superiore ai 43 milioni di euro
GRANDE IMPRESA	Unità lavorative	Più di 250
	Fatturato	Superiore a 50 milioni di euro
	Bilancio annuo	Uguale o superiore ai 43 milioni di euro

Nel frontespizio:

1. Micro impresa;
2. Piccola impresa;
3. Media impresa;
4. Grande imprese

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DICHIARANTE	Codice fiscale	Forma giuridica	Dimensione impresa	Definizione agevolata
		SR	1	

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

	LE TRE OPERAZIONI DA EFFETTUARE
1	Riepilogare tutti gli aiuti ottenuti
2	Totalizzare l'ammontare di tali aiuti e, ai fini della verifica delle soglie, tenere conto anche degli aiuti appartenenti all'impresa unica, se sussiste questa fattispecie
3	Distinguere gli aiuti per data, rispettando le diverse fasce previste a seguito dell'aumento delle soglie

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

DATA	«AIUTO» RICEVUTO»
Settembre 2020	Contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020: € 20.000 euro
Giugno 2020	Versamento «virtuale» saldo Irap 2019: € 32.000 euro
Giugno 2020	Versamento «virtuale» I° rata acconto 2020: € 40.000 euro
Giugno 2021	Contributo a fondo perduto D.L. n. 41/2021: € 18.000 euro
Luglio 2021	Contributo a fondo perduto D.L. 73/2021: € 18.000 euro (senza istanza)

Attenzione alle date dell'aiuto ! → Attenzione → Altre misure

Attenzione alle misure per le quali non si applica il c.d. «regime dell'ombrello»

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Registro «Aiuti di Stato»

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Misure per le quali non si applica il regime dell'ombrello:

- ✓ Finanziamenti garantiti al 100% dallo Stato;
- ✓ Contributi ricevuti dalle agenzie di viaggio dal fondo Ministero del Turismo (MIBACT)

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A (avendo cura per ogni misura, di barrare la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l'aiuto deve considerarsi ricevuto), comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella Sezione I, per le quali va compilata la sezione II «Altri aiuti», del quadro A.

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

NORMA	ARTICOLO	CODICE AIUTO	MISURA	DATA CONCESSIONE MISURA AGEVOLATIVA
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 25	1	"Contributo a fondo perduto"	Data di erogazione del contributo a fondo perduto
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 1	2	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"	
	Art. 1-bis	3	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	
	Art. 1-ter	4	"Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"	
D.L. N. 172 DEL 2020	Art. 2	5	"Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"	
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 1	6	"Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	
	Art. 1-ter	7	"Contributo a fondo perduto per le start-up"	
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 1, commi da 1 a 4	8	"Contributo a fondo perduto automatico"	
	Art. 1, commi da 5 a 15	9	"Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"	
	Art. 1, commi da 16 a 27	10	"Contributo a fondo perduto perequativo"	
	Art. 1, comma 30-bis	11	"Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"	

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 28	12	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 8	13	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	
	Art. 8-bis	14	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	
L. 178 DEL 2020	Art. 1, comma 602	15	"Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico"	
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 4, commi da 1 a 2	16	"Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	
	Art. 4, comma 2-bis	17	"Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 120	18	"Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"	Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione*
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 129-bis	19	"Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"	Per l'agevolazione consistente nella riduzione delle imposte dirette: data di entrata in vigore della norma. Per il credito d'imposta: data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 5	20	"Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"	Data di entrata in vigore della norma (23/03/2021)
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 24	21	"Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	Data di entrata in vigore della norma (19/05/2020)

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 177	22	"Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	Data di entrata in vigore della norma (19/05/2020)
D.L. N. 104 DEL 2020	Art. 78, comma 1	23	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
	Art. 78, comma 3	24	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 9	25	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"	Data di entrata in vigore della norma (29/10/2020)
	Art. 9-bis	26	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"	Data di entrata in vigore della norma (09/11/2020)
L. 178 DEL 2020	Art. 1, comma 599	27	"Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili"	Data di entrata in vigore della norma (01/01/2021)
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 6, comma 5	28	"Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI"	Data di entrata in vigore della norma (23/03/2021)
	Art. 6, sexies	29	"Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)	Data di entrata in vigore della norma (22/05/2021)

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

A) – periodo 01/03/2020 – 27/01/2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000
(da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

A) [1] X che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

[2] che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

Casella 1	Per attestare che in tale periodo sono stati ottenuti aiuti, e che tali aiuti non hanno superato le soglie previste per tale periodo
Casella 2	Per attestare che in tale periodo sono stati ottenuti aiuti, per un ammontare superiore alle soglie. In questo caso deve essere compilato il quadro specifico, destinato ad indicare il superamento dei limiti, con compilazione degli importi da restituire

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

A) – periodo 28/01/2021 – 30/06/2021

E’ necessario verificare preliminarmente se si sono ricevuti aiuti in questo periodo di tempo

B) [1] X che l’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

[2] che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

Casella 1	Se tali aiuti non hanno superato i limiti, aumentati dal 28 gennaio 2021
Casella 2	In caso di superamento (nel qual caso dovrà poi essere compilato l’apposito quadro destinato ad indicare il superamento dei limiti, con compilazione degli importi da restituire

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

A seguire sono previste alcune dichiarazioni non «selezionabili» in quanto costituiscono condizioni essenziali per l'accesso agli aiuti. Viene semplicemente richiesto di autocertificare che tali condizioni essenziali sono state effettivamente rispettate

C) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

D) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.

E) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Dovrà essere verificato se compilare il quadro relativo all'impresa unica, contrassegnando l'apposito campo, solo in presenza di impresa unica. Se compilato questo quadro, so dovranno fornire i codici fiscali degli altri appartenenti all'impresa unica, compilando il quadro B

F) ☐ che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

FIRMA

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

CODICE FISCALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 (da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.12 del Temporary Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

A) che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework e sotto elencate dal punto D) al punto K), intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 per gli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12".

B) [1] che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000.

<u>Se non ci si è avvalsi delle maggiori soglie</u> previste per la Sezione 3.12, la relativa autocertificazione non deve essere compilata

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Compilazione quadro A obbligatoria

Deve essere indicato ciascun aiuto ottenuto

Se l'aiuto è stato fruito nella sezione 3.1, non deve essere mai compilato il periodo ammissibile

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Esonero versamento IRAP ex art. 24 D.L. n. 34/2020 (saldo Irap 2019 e/o 1° acconto Irap 2020)

Sez. XVIII
Aiuti di Stato

Tipo aiuto: 1

IS201

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma Numero	Comma Estensione	Comma Lettera
1 999	2	3 IR	4 1	5 2020	6 34	7 24	8	9	10	11

Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	**Importo totale aiuto spettante**
12 AF	13 1	14 692012	15 1	16	17 644,00

DATI DEL PROGETTO

Data inizio (giorno mese anno)	Data fine (giorno mese anno)	Codice Regione	Codice Comune	CAP
18	19	20	21	22

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	Numero civico
23	24	25

Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante
26 20	27 ,00	28	29 644,00

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Esonero versamento IRAP ex art. 24 D.L. n. 34/2020 (saldo Irap 2019 e/o 1° acconto Irap 2020)

Sez. II
Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)

IR21	Totale imposta					7.073,00
IR22	Credito d'imposta	Credito Ace – Quote annuali: 1 ,00	Credito Ace – Residuo: 2 ,00	Riscatto alloggi sociali: 3 ,00	Altri crediti: 4 ,00	5 ,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione					,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24					,00
IR25	Acconti versati			Credito riversato da atti di recupero: 1 ,00	Art. 24 - D.L. n. 34/20: 2 3.221,00	3 3.221,00
IR26	Importo a debito					3.852,00
IR27	Importo a credito					,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo					,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso					,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione					,00

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

CODICE FISCALE

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

SEZIONE I — **DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020**

	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Periodo ammissibile – Data inizio	Periodo ammissibile – Data fine	Settore	Codice attività
	1	2	3 giorno mese anno	4 giorno mese anno		
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	X					

Se l'aiuto è stato fruito nell'ambito della sezione 3.1, deve essere barrata la relativa casella e **non deve essere compilato il periodo ammissibile.**

Gli aiuti di Stato che devono essere indicati come aiuti 3.12 sono solo quelli che sono stati richiesti al superamento dei limiti degli aiuti 3.1

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Contributo a fondo perduto decreto Rilancio ex art. 25 D.L. n. 34/2020

CODICE FISCALE

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

SEZIONE I

DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020

	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Periodo ammissibile – Data inizio	Periodo ammissibile – Data fine	Settore	Codice attività
	1	2	3 giorno mese anno	4 giorno mese anno		
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"						
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"	X				5	6

Dove è possibile reperire le informazioni:

- ✓ Cassetto fiscale/piattaforma fatture e corrispettivi, area contributi a fondo perduto:
- ✓ Quadro RS del Modello Redditi 2021 rif. 2020, codice aiuto 2020

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Modello Redditi 2021 (periodo di imposta 2020)

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

DECRETO LEGGE 41/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 69/2021

	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Periodo ammissibile		Settore	Codice attività
			Data inizio	Data fine		
Articolo 1 "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	1 X	2	3 giorno mese anno	4 giorno mese anno	5 1	6 331309

Tali campi sono a compilazione facoltativa e, se compilati, consentono di non inserire nuovamente tale «aiuto» nel quadro «aiuti di Stato» di Redditi (quadro RS)

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda ex art. 28 D.L. n. 34/2020

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

SEZIONE I

DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020

	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Periodo ammissibile – Data inizio (giorno / mese / anno)	Periodo ammissibile – Data fine (giorno / mese / anno)	Settore	Codice attività
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	1	2	3 giorno / mese / anno	4 giorno / mese / anno		
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"	1	2	3 giorno / mese / anno	4 giorno / mese / anno	5	6
Articolo 28 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	1 X	2	3 giorno / mese / anno	4 giorno / mese / anno		

Da indicare anche se oggetto di cessione a terzi

Il credito d'imposta «botteghe e negozi» di cui al D.L. 18/2020 «cura Italia» non è misura assunta nel Temporary Framework e quindi non deve essere indicata in alcuna parte della comunicazione aiuti Covid - 19

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda ex art. 28 D.L. n. 34/2020

Dove reperire le informazioni ? Modello Redditi 2021 (periodo di imposta 2020)

Aiuti di Stato

RS401

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma Numero	Comma Estensione	Comma Lettera
1 60	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante
11-A	12	13	14 712021	15 1	16	17 3.372,00

DATI DEL PROGETTO

Data inizio (18 giorno mese anno)	Data fine (19 giorno mese anno)	Codice Regione	Codice Comune	CAP
		20	21	22

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	Numero civico
23	24	25

Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante
26 20	27 ,00	28	29 3.372 ,00

Credito di imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

SEZIONE I

DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020

	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Periodo ammissibile – Data inizio	Periodo ammissibile – Data fine	Settore	Codice attività
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	1	2	3 giorno mese anno	4 giorno mese anno		
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"	1	2	3 giorno mese anno	4 giorno mese anno	5	6
Articolo 28 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	1	2	3 giorno mese anno	4 giorno mese anno		
Articolo 120 "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"	1 X	2	3 giorno mese anno	4 giorno mese anno		

- ✓ Da compilare in caso di spettanza del credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120 D.L. n. 34/2020;
- ✓ E' possibile reperite l'informazione dal quadro RS Modello Redditi 2021 rif. 2020, codice aiuto 63;
- ✓ Non deve essere confuso con il credito di imposta «sanificazione» di cui all'art. 125 del D.L. 34/2020 che non è misura assunta nel Temporary Framework e quindi non deve essere indicata in alcuna parte della comunicazione aiuti Covid - 19

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni

1	2	3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno

Per le agevolazioni in ambito IMU è obbligatoria anche la compilazione del quadro C. Nel quadro C deve essere compilato un rigo per ciascun comune ove sono ubicati gli immobili per i quali si è beneficiato di aiuti in ambito IMU

QUADRO C - ELENCO DEI COMUNI

	Codice comune	Numero immobili
C1	1	2
C2	1	2
C3	1	2

Il codice del Comune ove risulta ubicato l'immobile che ha fruito dell'aiuto Covid

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Dichiarazione aiuti di Stato

Non sostituisce la dichiarazione IMU

Che deve essere comunque compilata

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

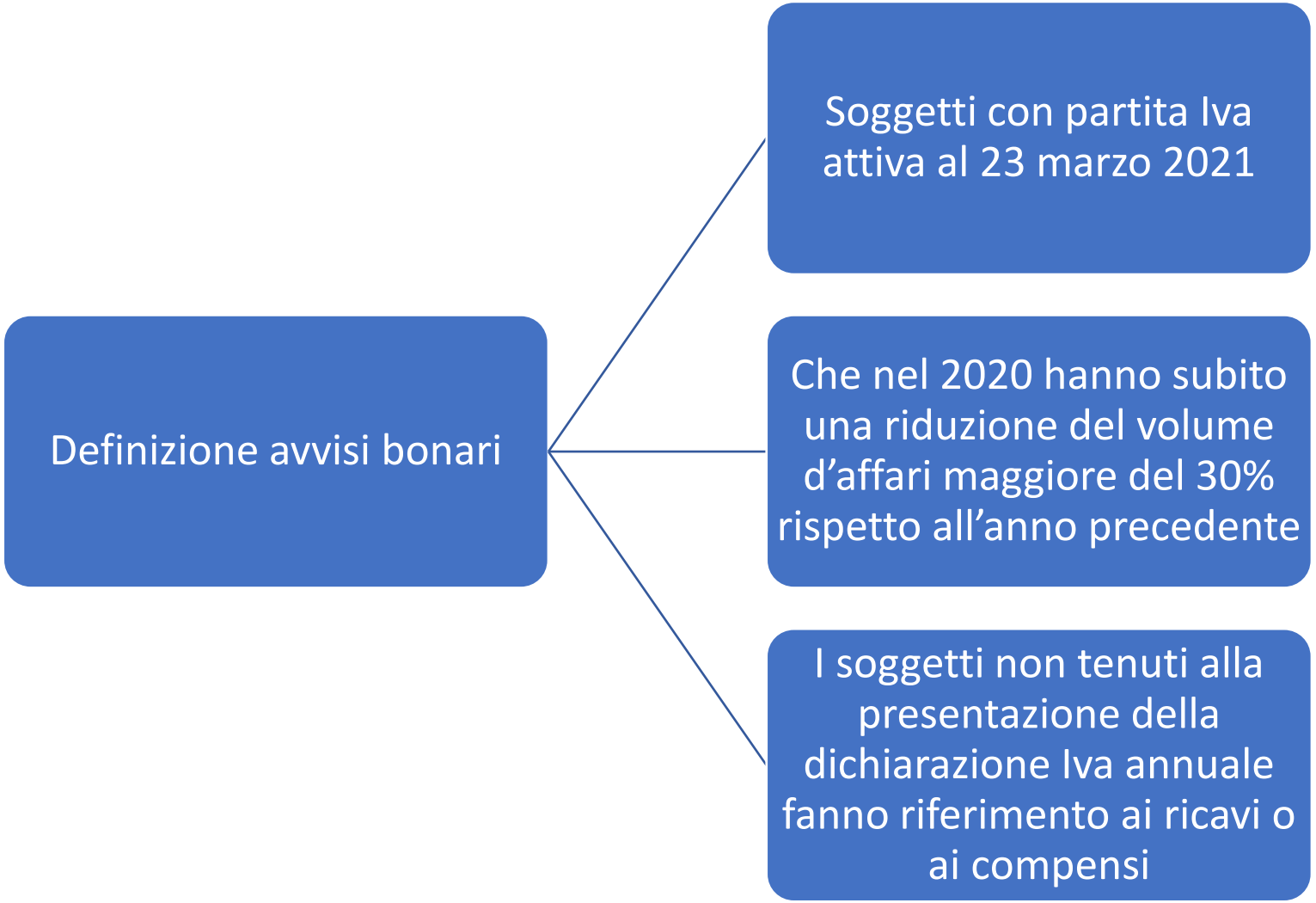

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Oggetto di definizione → Somme dovute a seguito di controllo automatizzato → Dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

DEFINIZIONE AVVISI BONARI	
Per il periodo di imposta 2017	La definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020
Per il periodo di imposta 2018	La definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Esclusione dal palamento delle sanzioni contenute nella comunicazione di irregolarità

Si perfezione con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali

Pagamento nei termini ordinari: unica soluzione entro 30 giorni o pagamento rateale.

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Provvedimento Ag. Entrate Prot n. 345838 3 dicembre 2021

Contribuenti che accettano la proposta di definizione presentano il modello entro 60 giorno dall'approvazione del Modello (30 giugno 2022)

Ovvero se il pagamento è effettuato successivamente a tale termine entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o dal pagamento della prima rata

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

DECRETO LEGGE 41/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 69/2021

	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Periodo ammissibile		Settore	Codice attività
			Data inizio	Data fine		
Articolo 1 "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	1	2	3 giorno mese anno	4 giorno mese anno	5	6
Articolo 1-ter "Contributo a fondo perduto per le start-up"	1				5	6
Articolo 5 "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"	1 X	2	3 giorno mese anno	4 giorno mese anno	5	6

Definizione avvisi bonari

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

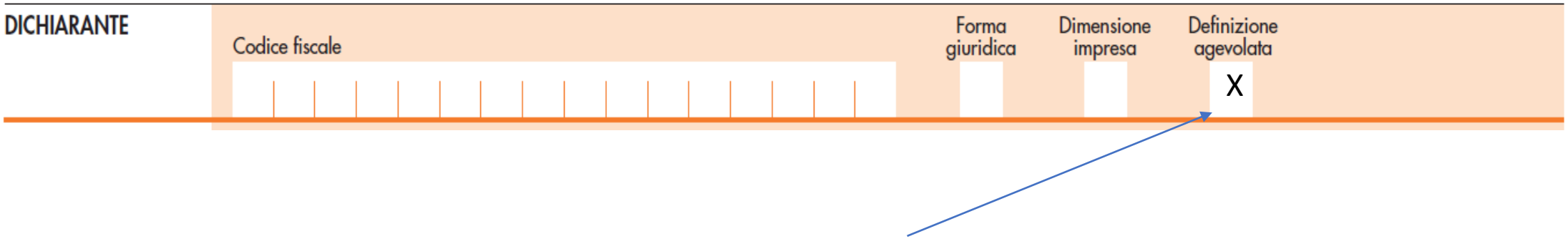

- ✓ Solo se la dichiarazione sostitutiva sia resa dopo il 30 giugno, con esclusivo riferimento a tale definizione;
- ✓ Non si devono allegare nuovamente i quadri B e C, anche se presenti nella comunicazione originaria;
- ✓ Devono essere considerati tutti gli aiuti già indicati nella prima dichiarazione entro giugno;
- ✓ Nella sezione SUPERAMENTO LIMITI SEZIONI 3.1 e 3.12 del TEMPORARY FRAMEWORK deve essere indicato solo l'eventuale importo eccedente i limiti riferito alla definizione agevolata

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Altri Aiuti

SEZIONE II	ALTRI AIUTI		
		Sez. 3.1	Sez. 3.12
	Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)	X	

Aiuti di tipo diverso rispetto a quelli già indicati (incidono sul calcolo dei massimali)

Non costituiscono aiuti di Stato Covid – 19 **(non devono essere indicati):**

- Il credito di imposta botteghe e negozi;
- Credito di imposta sanificazione;
- Indennità 600 euro INPS;
- Le indennità percepite dalle casse professionali

Costituiscono aiuti di Stato Covid – 19 (la casella deve essere contrassegnata):

- Contributi Covid comunali e regionali;
- Esonero «anno bianco» contributivo;
- Ristoro agenzie di viaggio (contributo MIBACT);
- Finanziamenti garantiti 100% decreto liquidità

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Le soglie di aiuto sono ampie, ma potrebbero essere superate

In questo caso il superamento deve essere dichiarato

Compilazione del quadro dedicato alla restituzione degli aiuti eccedenti

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Nel caso della Sezione 3.1, dovrà essere contrassegnata la casella A) 2, oppure la casella B) 2 (oppure entrambe) a seconda che il superamento sia avvenuto con riferimento al periodo

01/03/2020 – 27/01/2021	Lettera A
28/01/2021 – 30/06/2022	Lettera B

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

DICHIARA

A) [1] che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

[2] X che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

B) [1] che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

[2] X che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Nel caso della Sezione 3.12, dovrà essere contrassegnata la casella B) 2, oppure la casella C) 2 (oppure entrambe) a seconda che il superamento sia avvenuto con riferimento al primo periodo o al secondo

DICHIARA

A) che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework e sotto elencate dal punto D) al punto K), intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 per gli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12".

B) [1] che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000.

oppure

[2] X che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

C) [1] che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificato dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000.

oppure

[2] X che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Importo eccedente i massimali da riportare nel quadro dedicato al superamento

- Deve riferirsi agli aiuti elencati nella Sezione I del quadro A (a cui si applica il regime ombrello)
- Non deve, invece, essere riportato l'importo eccedente i predetti massimali riferito agli altri aiuti riconosciuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 per i quali è compilata la sezione II del quadro A

ATTENZIONE ! Se ne deve tenere conto ai fini della dichiarazione sostitutiva

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

SUPERAMENTO LIMITI SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 1° MARZO 2020 AL 27 GENNAIO 2021

1 Importo aiuti eccedenti i limiti "impresa unica"	2 Importo aiuti eccedenti i limiti	3 Interessi	4 Totale	5 Sez. 3.1 post 27/01/2021	6 Sez. 3.12 ante 28/01/2021
,00	,00	,00	,00	,00	,00

7 Sez. 3.12 post 27/01/2021	8 Totale da riversare
,00	,00

SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021

1 Importo aiuti eccedenti i limiti "impresa unica"	2 Importo aiuti eccedenti i limiti	3 Interessi	4 Totale
,00	,00	,00	,00

7 Sez. 3.12 post 27/01/2021	8 Totale da riversare
,00	,00

Si compila solo in presenza di impresa unica

Importi eccedenti i limiti